



Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim)

Modifica del 2 novembre 2022

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 23 novembre 2005¹ concernente l'igiene nella produzione primaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016² concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) non possono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l'assenza di scarti visibili di tale prodotto.

Art. 2, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le attrezzature, i contenitori, le casse e i mezzi di trasporto utilizzati per la raccolta, il trasporto o l'immagazzinamento di uno dei prodotti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderabili riportati nell'allegato 6 OID³ non possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinamento di derrate alimentari che non contengono il prodotto in questione, sempre che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l'assenza di scarti visibili di tale prodotto.

1 RS 916.020.1
2 RS 817.022.16
3 RS 817.022.16

Art. 5, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Tracciabilità e registro nella produzione vegetale

¹ Le aziende dedite alla produzione vegetale devono tenere a disposizione della competente autorità un registro riguardante:

Art. 6, rubrica

Tracciabilità e registro nella produzione animale

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin